

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29879-la-dichiarazione-di-cui-all-articolo-38-lettera-c-del-codice-dei-contratti-deve-essere-resa-anche-dal-vicepresidente>

Autore: Lazzini Sonia

La dichiarazione di cui all'articolo 38, lettera c) del codice dei contratti deve essere resa anche dal Vicepresidente

C.St. 23.06.2010 n. 3972

La dichiarazione di cui all'articolo 38, lettera c) del codice dei contratti deve essere resa anche dal Vicepresidente

E' pacifico che la dichiarazione dovesse essere resa anche con riguardo al Vice Presidente dell'Istituto ricorrente, dotato anch'egli di poteri rappresentativi in quanto legittimato a sostituire il legale rappresentante senza l'intermediazione di autorizzazione o di investitura ulteriore e senza controllo sull'effettività dell'impedimento e dell'assenza del titolare primario del potere rappresentativo, essendo l'esercizio della funzione vicaria conferita al Vice Presidente condizionato alla mera assenza e/o impedimento del Presidente

E' pacifico, in punto di fatto, che il Vice Presidente dell'Istituto di Vigilanza partecipante non ha reso la dichiarazione, ex art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lg.vo n. 163/2006, attestante l'insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale.

Si è, in definitiva, al cospetto di una di quelle ipotesi di generale attribuzione del potere rappresentativo, non necessitante di alcuna intermediazione o controllo, che impone la produzione della dichiarazione anche in capo dal titolare della posizione vicaria alla stregua della disciplina di cui all'art. 38 cit. letta in forza del canone teleologico che valorizza l'esigenza di un rigoroso controllo di moralità nei confronti di quanti abbiano, in via generale, il potere di impegnare all'esterno il soggetto che partecipa alla procedura di gara

Tale omissione integra violazione degli obblighi sanciti, a pena di esclusione, dalla disciplina che regola la materia.

Infatti, secondo un indirizzo giurisprudenziale meritevole di condivisione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2008, n. 36), la dichiarazione in esame deve essere resa anche dai Vice Presidenti o dagli amministratori che esercitano il potere di rappresentanza in funzione vicaria, quando lo statuto della persona giuridica abilita tali soggetti a sostituire in qualsiasi momento il titolare primario della funzione. La Sezione ha nella specie rimarcato che "il criterio interpretativo da seguire al fine di individuare la persona fisica tenuta alla dichiarazione sostitutiva, richiesta, a pena di decadenza, dal bando di gara, consiste nel ricercare, nello statuto della persona giuridica, quali siano i soggetti dotati di poteri di rappresentanza. Secondo tale orientamento, "non assume, invece, rilievo che i poteri di rappresentanza possano essere esercitati soltanto in funzione vicaria; conta, infatti, in concreto, la titolarità del potere e non anche il suo esercizio, per di più nel caso in cui, come nella specie, lo stesso statuto abilita il soggetto a sostituire in qualsiasi momento e per qualsiasi atto, il titolare principale della rappresentanza, senza intermediazione di autorizzazione o di investitura ulteriore, e, sostanzialmente senza controllo sulla effettività dell'impedimento e della assenza. Non può dubitarsi che, in casi siffatti, è assai labile il confine fra titolarità ed esercizio effettivo del potere di rappresentanza. Cosicché non si può sfuggire all'obbligo imposto dalla norma di rendere, con riguardo al Vice Presidente, la dichiarazione, in forza della vicarietà della funzione, in quanto ciò implicherebbe il superamento della volontà normativa (della fonte statale) e negoziale (della legge speciale che regola la procedura), espresse nella formula letterale che punta alla titolarità e non anche al suo esercizio.

L'esattezza dell'interpretazione trova conferma nella riflessione che, stante l'immediatezza della titolarità del potere conferito al Vice Presidente con la funzione, il suo esercizio (condizionato alla mera

assenza o impedimento) può aversi in qualsiasi momento della vita sociale, solo che si verifichi il presupposto, di cui, peraltro, fa fede piena “nei confronti di chiunque” la firma del Vice Presidente e può esservi stato, pertanto, in momenti che l’ordinamento considera particolarmente significativi (il triennio anteriore alla pubblicazione del bando) ai fini del possesso dei requisiti generali di partecipazione della rappresentata.

Cosicché è contrario ad una corretta e ragionevole esegesi il ritenere che la dichiarazione non dovesse essere resa per il soggetto in questione”.

Applicando le esposte coordinate ermeneutiche in parola al caso in esame si deve convenire che la dichiarazione dovesse essere resa anche con riguardo al Vice Presidente dell’Istituto ricorrente, dotato anch’egli di poteri rappresentativi in quanto legittimato a sostituire il legale rappresentante senza l’intermediazione di autorizzazione o di investitura ulteriore e senza controllo sull’effettività dell’impedimento e dell’assenza del titolare primario del potere rappresentativo, essendo l’esercizio della funzione vicaria conferita al Vice Presidente condizionato alla mera assenza e/o impedimento del Presidente. Infatti, l’articolo 28 dello Statuto dell’Istituto di Vigilanza Cooperativa CC. Rocco Ricorrente prevede che in assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente, con la puntualizzazione che “la firma del Vice Presidente fa assumere la sussistenza di tali ipotesi” (cioè l’assenza o l’impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione), “per cui la società resta validamente impegnata e non potrà opporre a terzi alcuna eccezione al riguardo.

Non giova alla parte appellante neanche il richiamo al tenore letterale del disciplinare di gara, che, al punto 2, lett. a, impone una dichiarazione sostitutiva la quale attesti “che il dichiarante o il legale rappresentante del soggetto concorrente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006”.

L’interpretazione *secundum legem* della disciplina di gara impone, infatti, di ritenere che sussista l’obbligo, sanzionato con l’esclusione, di rendere detta dichiarazione da parte di tutti i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza nei sensi prima specificati. Il singolare utilizzato dalla prescrizione di cui alla *lex specialis* si riferisce all’ipotesi paradigmatica della sussistenza di un unico legale rappresentante. Tale prescrizione va tuttavia sistematicamente interpretata, in conformità alla norma di ordine pubblico di cui all’art. 38 cit. alla *ratio ad essa sottesa*, nel senso di imporre che, nell’ipotesi di una pluralità di soggetti dotati del potere rappresentativo, presa d’altronde in considerazione dalla successiva lettera b del punto 2 del disciplinare, debba essere prodotta la relativa dichiarazione con riguardo ad ognuno di essi (cfr. da ultimo. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3483; 26 gennaio 2009, n. 375).

3.4. Non risulta persuasiva neanche la tesi della riferibilità anche al vice Presidente dell’unica dichiarazione resa del legale rappresentante. Nell’unica dichiarazione resa in sede di gare si legge, infatti, che “Ruggeri Vincenzo, nella qualità di legale rappresentante, ...dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs n. 163/2006”. La dichiarazione è quindi con nettezza riferibile alla sola sfera personale del dichiarante, con la conseguenza che non sussiste, né sul piano letterale né sul versante sostanziale, una dichiarazione di fatto altrui riferibile a persona diversa dal dichiarante, della cui esistenza e della cui funzione non vi è peraltro alcuna menzione. La mancata indicazione dell’esistenza e del nominativo del soggetto diverso dal dichiarante con riguardo al quale si attesta l’insussistenza di cause ostative sul piano della moralità implica anche la mancanza di quell’assunzione di responsabilità per il caso di non veridicità della dichiarazione che rappresenta il *proprium* del meccanismo dell’autocertificazione.

Ne risulta corroborato l’assunto di fondo sostenuto dal Tribunale di prime cure secondo cui, con riguardo alla posizione del Vice-Presidente, non sussiste alcuna dichiarazione, resa dal suddetto ovvero resa da altri soggetti ma al medesimo riferibile, attestante l’insussistenza di impedimenti, ex art. 38, comma 1, lettera c, del codice dei contratti pubblici. Di qui la ricorrenza di una mancanza radicale della dichiarazione, pretesa dalla normativa primaria e da disciplina di gara da parte e comunque nei riguardi di tutti i soggetti dotati di poteri rappresentativi, che impone l’esclusione, senza possibilità di integrazione postuma in funzione di sanatoria.

4. L'infondatezza del motivo d'appello in parola conferma la sussistenza della causa di esclusione ravvisata dai Primi Giudici con riguardo all'Istituto di Vigilanza Cooperativa CC. Rocco Ricorrente.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 3972 del 23 giugno 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

N. 03972/2010 REG.DEC.
N. 05274/2009 REG.RIC.
N. 02323/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 5274 del 2009, proposto da: Cooperativa CC R. Ricorrente Soc Coop, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Agresti e Vitantonio Ripoli, con domicilio eletto presso Elia Vivarelli in Roma, v.le G. Cesare N. 223;

contro

Istituto di Vigilanza Controinteressata S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Calculli, con domicilio eletto presso Roberto Giuffrida in Roma, via Cicerone 49;

nei confronti di

Comune di Matera, Istituto di Vigilanza La ALFA;

Sul ricorso numero di registro generale 2323 del 2009, proposto da:
Ist. Vigil. Coop. Ricorrente Magg. Cc. Rocco Ricorrente, rappresentato e difeso
dagli avv. Vito Agresti, Vitantonio Ripoli, con domicilio eletto presso Elia Vivarelli
in Roma, v.le G. Cesare N. 223;

contro

Comune di Matera;

nei confronti di

Istituto di Vigilanza La ALFA; Istituto di Vigilanza Controinteressata S.r.l.,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Calculli, con domicilio eletto presso
Roberto Giuffrida in Roma, via Cicerone 49;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2323 del 2009:

della sentenza del Tar Basilicata - Potenza : Sezione I n. 01034/2008, resa tra le
parti, concernente AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA
DELLA SEDE MUNICIPALE.

quanto al ricorso n. 5274 del 2009:

della sentenza del Tar Basilicata - Potenza : Sezione I n. 00119/2009, resa tra le
parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI
VIGILANZA.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto di Vigilanza Controinteressata
S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il dott. Francesco
Caringella e uditi per le parti gli avvocati Agresti e Calculli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con determinazione n. 75 del 16.4.2008 il Dirigente del Settore Finanze del Comune di Matera indiceva una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto del servizio di vigilanza della Sede Municipale, del Palazzo di giustizia e delle Sedi Universitarie per l'importo, soggetto a ribasso d'asta, di 598.500,00 €, oltre IVA.

Il disciplinare di gara, per quel che interessa ai fini della decisione della controversia in esame, prevedeva che i concorrenti, a pena di esclusione, dovessero allegare all'offerta una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissione alla gara. Entro il predetto termine perentorio delle ore 13,00 del 9.6.2008 presentavano l'offerta quattro Istituti di Vigilanza. Nella seduta pubblica del 12.6.2008 il seggio di gara apriva le buste contenenti le offerte economiche, da cui risultava che la migliore offerta era stata formulata dall'Istituto di Vigilanza La ALFA. L'aggiudicazione provvisoria disposta in favore di detto Istituto non aveva tuttavia seguito in quanto, con nota prot. n. 49152 dell'1.9.2008, il Dirigente del Settore Finanze del Comune di Matera disponeva l'esclusione dalla gara dell'Istituto in quanto "dall'esame della documentazione, presentata per l'aggiudicazione definitiva", era risultato che l'autorizzazione ex art. 134 R.D. n. 773/1931 era stata rilasciata in data 21.8.2008, in contrasto con quanto espressamente prescritto dalla *lex specialis* di gara.

Con determinazione n. 163 del 25.9.2008 il Dirigente del Settore Finanze del Comune di Matera confermava l'esclusione dalla gara dell'Istituto di Vigilanza La ALFA ed aggiudicava in via definitiva l'appalto in parola all'Istituto di Vigilanza Cooperativa CC. Rocco Ricorrente con decorrenza dall'1.10.2008, disponendo "per motivi d'urgenza l'avvio del servizio in pendenza della sottoscrizione del contratto".

Con sentenza n. 1034 del 30.12.2008 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglieva il ricorso proposto dall'Istituto di Vigilanza La ALFA avverso le ricordate determinazioni con cui ne era stata disposta l'esclusione in ragione del difetto del requisito del possesso dell'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 134 del TULPS, con conseguente aggiudicazione in favore dell'Istituto di Vigilanza Cooperativa CC. Rocco Ricorrente.

Con la successiva sentenza n. 119/2009 lo stesso Tribunale accoglieva il ricorso proposto dall'Istituto di Vigilanza Controinteressata s.r.l., terzo classificato all'esito della selezione, reputando fondate le censure con cui era stata dedotta la sussistenza di cause di esclusione sia nei confronti dell'Istituto di Vigilanza La ALFA – pur se per un profilo differente da quello reputato illegittimo dalla precedente sentenza n. 1034/2008 - che con riguardo all'Istituto di Vigilanza Cooperativa CC. Rocco Ricorrente.

Le due sentenze sono state investite dai due gravami in epigrafe specificati proposti dall'Istituto di Vigilanza Ricorrente.

L'Istituto di Vigilanza ALFA non ha invece proposto appello avverso la sentenza n. 119/2009.

Le parti costituite in giudizio, come in epigrafe specificate, hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All'udienza del 15 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. La Sezione reputa di dovere in via preliminare procedere all'esame del ricorso n. 5274/2009 proposto dall'Istituto di Vigilanza Cooperativa CC. Rocco Ricorrente avverso la sentenza n. 119/2009 che ha annullato l'aggiudicazione intervenuta in suo favore. Se si considera, infatti, che l'Istituto di Vigilanza La ALFA non ha impugnato la sentenza di prime cure che ne ha decretato l'estromissione dalla procedura, si deve convenire che la rieiezione del ricorso in esame, confermando la

sussistenza della causa di esclusione ravvisata anche nei confronti dell'Istituto Ricorrente, farebbe venir meno l'interesse di quest' ultimo Istituto alla coltivazione dell'altro appello principale al pari dell'interesse dell'Istituto di Vigilanza Controinteressata s.r.l. all'esame dell'appello incidentale con cui sono state dedotte, in via condizionata, ulteriori ragioni di illegittimità che affliggerebbero la procedura con riguardo sia alla posizione specifica dell'appellante principale che alla gara nel suo complesso.

2. Il ricorso n. 5274/2009 non merita accoglimento.

2.1. E' pacifico, in punto di fatto, che il Vice Presidente dell' Istituto di Vigilanza Cooperativa CC. Rocco Ricorrente non ha reso la dichiarazione, ex art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lg.vo n. 163/2006, attestante l'insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale.

2.1. Tale omissione integra violazione degli obblighi sanciti, a pena di esclusione, dalla disciplina che regola la materia.

Infatti, secondo un indirizzo giurisprudenziale meritevole di condivisione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2008, n. 36), la dichiarazione in esame deve essere resa anche dai Vice Presidenti o dagli amministratori che esercitano il potere di rappresentanza in funzione vicaria, quando lo statuto della persona giuridica abilita tali soggetti a sostituire in qualsiasi momento il titolare primario della funzione. La Sezione ha nella specie rimarcato che "il criterio interpretativo da seguire al fine di individuare la persona fisica tenuta alla dichiarazione sostitutiva, richiesta, a pena di decadenza, dal bando di gara, consiste nel ricercare, nello statuto della persona giuridica, quali siano i soggetti dotati di poteri di rappresentanza. Secondo tale orientamento, "non assume, invece, rilievo che i poteri di rappresentanza possano essere esercitati soltanto in funzione vicaria; conta, infatti, in concreto, la titolarità

del potere e non anche il suo esercizio, per di più nel caso in cui, come nella specie, lo stesso statuto abiliti il soggetto a sostituire in qualsiasi momento e per qualsiasi atto, il titolare principale della rappresentanza, senza intermediazione di autorizzazione o di investitura ulteriore, e, sostanzialmente senza controllo sulla effettività dell'impedimento e della assenza. Non può dubitarsi che, in casi siffatti, è assai labile il confine fra titolarità ed esercizio effettivo del potere di rappresentanza. Cosicché non si può sfuggire all'obbligo imposto dalla norma di rendere, con riguardo al Vice Presidente, la dichiarazione, in forza della vicarietà della funzione, in quanto ciò implicherebbe il superamento della volontà normativa (della fonte statale) e negoziale (della legge speciale che regola la procedura), espresse nella formula letterale che punta alla titolarità e non anche al suo esercizio.

L'esattezza dell'interpretazione trova conferma nella riflessione che, stante l'immediatezza della titolarità del potere conferito al Vice Presidente con la funzione, il suo esercizio (condizionato alla mera assenza o impedimento) può aversi in qualsiasi momento della vita sociale, solo che si verifichi il presupposto, di cui, peraltro, fa fede piena "nei confronti di chiunque" la firma del Vice Presidente e può esservi stato, pertanto, in momenti che l'ordinamento considera particolarmente significativi (il triennio anteriore alla pubblicazione del bando) ai fini del possesso dei requisiti generali di partecipazione della rappresentata.

Cosicché è contrario ad una corretta e ragionevole esegesi il ritenere che la dichiarazione non dovesse essere resa per il soggetto in questione".

Applicando le esposte coordinate ermeneutiche in parola al caso in esame si deve convenire che la dichiarazione dovesse essere resa anche con riguardo al Vice Presidente dell'Istituto ricorrente, dotato anch'egli di poteri rappresentativi in quanto legittimato a sostituire il legale rappresentante senza l'intermediazione di autorizzazione o di investitura ulteriore e senza controllo sull'effettività

dell'impedimento e dell'assenza del titolare primario del potere rappresentativo, essendo l'esercizio della funzione vicaria conferita al Vice Presidente condizionato alla mera assenza e/o impedimento del Presidente. Infatti, l'articolo 28 dello Statuto dell'Istituto di Vigilanza Cooperativa CC. Rocco Ricorrente prevede che in assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente, con la puntualizzazione che "la firma del Vice Presidente fa assumere la sussistenza di tali ipotesi" (cioè l'assenza o l'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione), "per cui la società resta validamente impegnata e non potrà opporre a terzi alcuna eccezione al riguardo.

Si è, in definitiva, al cospetto di una di quelle ipotesi di generale attribuzione del potere rappresentativo, non necessitante di alcuna intermediazione o controllo, che impone la produzione della dichiarazione anche in capo dal titolare della posizione vicaria alla stregua della disciplina di cui all'art. 38 cit. letta in forza del canone teleologico che valorizza l'esigenza di un rigoroso controllo di moralità nei confronti di quanti abbiano, in via generale, il potere di impegnare all'esterno il soggetto che partecipa alla procedura di gara.

2.3. Non giova alla parte appellante neanche il richiamo al tenore letterale del disciplinare di gara, che, al punto 2, lett. a, impone una dichiarazione sostitutiva la quale attesti "che il dichiarante o il legale rappresentante del soggetto concorrente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006".

L'interpretazione *secundum legem* della disciplina di gara impone, infatti, di ritenere che sussista l'obbligo, sanzionato con l'esclusione, di rendere detta dichiarazione da parte di tutti i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza nei sensi prima specificati. Il singolare utilizzato dalla prescrizione di cui alla *lex specialis* si riferisce all'ipotesi paradigmatica della sussistenza di un unico legale rappresentante. Tale

prescrizione va tuttavia sistematicamente interpretata, in conformità alla norma di ordine pubblico di cui all'art. 38 cit. alla *ratio* ad essa sottesa, nel senso di imporre che, nell'ipotesi di una pluralità di soggetti dotati del potere rappresentativo, presa d'altronde in considerazione dalla successiva lettera b del punto 2 del disciplinare, debba essere prodotta la relativa dichiarazione con riguardo ad ognuno di essi (cfr. da ultimo. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3483; 26 gennaio 2009, n. 375).

3.4. Non risulta persuasiva neanche la tesi della riferibilità anche al vice Presidente dell'unica dichiarazione resa del legale rappresentante. Nell'unica dichiarazione resa in sede di gare si legge, infatti, che “Ruggeri Vincenzo, nella qualità di legale rappresentante, ...dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs n. 163/2006”. La dichiarazione è quindi con nettezza riferibile alla sola sfera personale del dichiarante, con la conseguenza che non sussiste, né sul piano letterale né sul versante sostanziale, una dichiarazione di fatto altrui riferibile a persona diversa dal dichiarante, della cui esistenza e della cui funzione non vi è peraltro alcuna menzione. La mancata indicazione dell'esistenza e del nominativo del soggetto diverso dal dichiarante con riguardo al quale si attesta l'insussistenza di cause ostative sul piano della moralità implica anche la mancanza di quell'assunzione di responsabilità per il caso di non veridicità della dichiarazione che rappresenta il *proprium* del meccanismo dell'autocertificazione.

Ne risulta corroborato l'assunto di fondo sostenuto dal Tribunale di prime cure secondo cui, con riguardo alla posizione del Vice-Presidente, non sussiste alcuna dichiarazione, resa dal suddetto ovvero resa da altri soggetti ma al medesimo riferibile, attestante l'insussistenza di impedimenti, ex art. 38, comma 1, lettera c, del codice dei contratti pubblici. Di qui la ricorrenza di una mancanza radicale della dichiarazione, pretesa dalla normativa primaria e da disciplina di gara da parte e comunque nei riguardi di tutti i soggetti dotati di poteri rappresentativi, che

impone l'esclusione, senza possibilità di integrazione postuma in funzione di sanatoria.

4. L'infondatezza del motivo d'appello in parola conferma la sussistenza della causa di esclusione ravvisata dai Primi Giudici con riguardo all'Istituto di Vigilanza Cooperativa CC. Rocco Ricorrente.

Ne deriva il venir meno, in capo a detto Istituto, di una posizione differenziata che legittimi alla coltivazione delle ulteriori censure svolte nel ricorso n. 5274/2009 così come dell'interesse alla coltivazione dell'altro appello principale di cui al ricorso n. 2323/2009.

Deve parimenti considerarsi improcedibile, per difetto di interesse, l'appello incidentale proposto dall'Istituto di Vigilanza Controinteressata.

Sussistono, infine, giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, respinge il ricorso n. 5274/2009 e dichiara l'improcedibilità del ricorso n. 2323/2009 e dell'appello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Stefano Baccharini, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione